

Legge 398/91

Il limite per poter usufruire della 398/91 dal 1 gennaio 2017 è elevato a **400.000** euro.
Il limite precedente era 250.000 euro.

Riferimenti legislativi:

Legge di stabilità 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (16G00242) ([GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57](#))

(omissis)

Art. 18 Disposizioni diverse

(omissis)

50. All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo e' elevato a 400.000 euro».

Testo dell'articolo richiamato nella legge di stabilità, aggiornato con le modifiche apportate :

Legge 27 dicembre 2002 n. 289 - Finanziaria 2003

Art. 90 - Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

1. (omissis)

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.

«A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo e' elevato a 400.000 euro».

NOTE:

Il nuovo limite di 400.000 si applica a tutte le associazioni e non solo alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Esiste però una profonda differenza tra le ASD e le altre associazioni, di cui è necessario tenere conto:

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche non perdono mai la qualifica di “Ente non commerciale”, per cui possono senza problemi avvalersi del nuovo limite di 400.000 euro, qualora ritengano più vantaggioso avvalersi della 398/91 invece della contabilità ordinaria.

Le altre associazioni, invece, possono perdere la qualifica di “Ente non commerciale” per cui non possono utilizzare la legge 398/91, indipendentemente dal volume di affari.

Si riportano brevi note sulla perdita della qualifica di Ente non Commerciale:

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE

La norma fiscale di riferimento è costituita dall'art. 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986) che indica quali fattori considerare per monitorare l'equilibrio tra le due tipologie di attività (istituzionale e commerciale) nel corso della vita dell'ente.

I parametri quantitativi di riferimento sono i seguenti:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti

attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

L'art. 149 suggerisce inoltre:

- di considerare tali parametri in maniera congiunta e facendo riferimento all'intero periodo di imposta;

- di considerare anche ulteriori fattori, di tipo qualitativo, considerati espressamente dalla Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze 12 maggio 1998, n. 124/E ai sensi della quale i parametri quantitativi sopra elencati devono essere intesi quali meri "indici di commercialità" che "non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale, ma sono particolarmente significativi e inducono ad un giudizio complessivo sull'attività effettivamente esercitata."

Sarà necessario, pertanto, " un giudizio complesso, che tenga conto anche di ulteriori elementi, finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente svolto per l'intero periodo d'imposta prevalentemente attività commerciale": valutazione non affatto semplice per compiere la quale è consigliabile farsi assistere da professionisti esperti in materia.

Vantaggi per le Pro Loco derivanti dal nuovo limite:

a) Pro Loco già in regime di 398/91

Per le Pro Loco che sono già in regime di 398/91, con il nuovo limite non cambia niente, salvo per quelle che sono vicine al precedente limite di 250.000 euro che ora rischiano meno di uscire per aver superato il limite della 398/91, avendo rispetto al 2016 un comports di ulteriori 150.000 euro prima di superare il nuovo limite. In pratica niente cambia.

b) Nuove Pro Loco

Per le Pro Loco che si costituiscono nel corso dell'anno, il nuovo limite potrebbe dare loro alcuni vantaggi nel calcolo del limite per la 398/91 da fare in base ai mesi di effettiva attività. Queste Pro Loco devono calcolare il limite che non devono superare nel periodo di attività dalla costituzione a fine anno, dividendo il limite della 398/91 per 365 e moltiplicandolo per i giorni di attività. Si ricorda che si devono considerare i soli proventi da attività commerciale, avere un limite di 400.000 euro consente di rientrare meglio nei limiti della 398/91. Porto un esempio per chiarire, se possibile: una nuova Pro Loco che si costituisce il primo a dicembre, e a natale organizza un grande evento (commerciale) che porta ad introitare per mercatini/sagra ecc 30.000 euro, giorni dalla costituzione a fine anno 31, con il limite precedente non rientrava nella 398/91 perché $250.000 / 365 * 31 \text{ gg} = 21.232,88$ euro, mentre con il nuovo limite ci rientra perché $400.000 / 365 * 31 \text{ gg} = 33.972,60$ euro.

c) Pro Loco attualmente in contabilità ordinaria

Le Pro Loco che superavano nel 2016 per attività commerciale i 250.000 euro per cui sono in contabilità ordinaria, e sono al di sotto dei 400.000 euro, potrebbero ora optare per la 398/91.

Ma consiglio loro di verificare attentamente se rispetto alla contabilità ordinaria sin qui tenuta hanno una effettiva convenienza a passare alla 398/91, facendo il confronto su almeno due annualità di quanto avrebbero pagato di Ires, Irap e Iva con la 308/91 rispetto a quanto hanno pagato con la contabilità ordinaria,

Fatto questo, se avessero convenienza a scegliere la 398/91 occorre anche che valutino attentamente se per la attività da loro svolta potrebbero rischiare, in caso di verifica fiscale, di vedersi contestare la perdita della qualifica di "Ente non commerciale", per le quali la 398/91 non è applicabile, rischiando sanzioni magari pesanti, o comunque contenziosi dall'esito incerto.

Essendo il nuovo limite di 400.000 euro entrato in vigore dal 1 gennaio 2017 (legge pubblicata il 21 dicembre) praticamente la scelta per le Pro Loco oltre i 250.000 euro che volessero passare dal regime normale al regime della 398/91 potrà essere fatta solo per prossimo anno, e mantenuta per i successivi 5 anni.

Hanno quindi il tempo di fare una attenta valutazione se continuare con la contabilità ordinaria o scegliere la 398/91.